

VERBALE DELLA BIBLIOTECA ITALIANA PER IPOVEDENTI B.I.I. ONLUS

31 GENNAIO 2026

A seguito di regolare convocazione, si è riunita presso la sede legale in via Isonzo n. 10 la Biblioteca Italiana per Ipoendenti B.I.I. ONLUS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. iscrizione al Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore come ETS generico;
2. conseguente modifica dello Statuto;
3. varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione tutti i soci aderenti.
Verbalizza l'incontro il Vicepresidente Domenico Florio.
Il Presidente Giuseppe Marino dichiara aperta la seduta.

Punto 1: iscrizione al Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore come ETS

Il Presidente spiega come, in considerazione della soppressione dell'Anagrafe unica delle Onlus a partire dal primo gennaio 2026, l'Associazione possa continuare a operare come Ente del Terzo Settore generico. E' quindi necessario presentare istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 31 marzo 2026.
L'assemblea approva all'unanimità.

Punto 2: modifica dello Statuto della Biblioteca Italiana per Ipoendenti B.I.I. ONLUS.

Per poter chiedere l'iscrizione al RUNTS è necessario adeguare lo Statuto attuale alle norme previste e contenute nel Decreto Legislativo 117 del 2017.
Dopo ampio dibattito da parte dei soci presenti, il Presidente propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.
Il Presidente, preso atto che all'unanimità dei presenti viene approvata la bozza del nuovo Statuto sottoposta a votazione, dichiara approvato il nuovo Statuto della Biblioteca Italiana per Ipoendenti B.I.I. - che diventerà di fatto un Ente del Terzo Settore - e dispone di conservarlo agli atti come "allegato A" della presente delibera.
L'Assemblea dà mandato al Presidente di compiere ogni ulteriore adempimento previsto dalla normativa in materia ed, in particolare di:

- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore";
- iscrivere l'Associazione al RUNTS come ETS generico.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 17:15, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario Domenico Florio

Il Presidente Giuseppe Marino

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO DI TRIVISO

109 FEB 2026

N. 230

REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

PER IL TRIVISO



STATUTO DELLA BIBLIOTECA ITALIANA PER IPOVEDENTI "B.I.I."

VIA ISONZO, 10 – 31100 TREVISO – C.F.: 94128230268

3.2026

ART. 1 (DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA)

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione, l'Ente senza scopo di lucro denominato: "Biblioteca Italiana per Ipovedenti B.I.I." che assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale e a struttura democratica. La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Altri enti del terzo settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sarà integrata in via automatica con l'acronimo "ETS" e diventerà "Biblioteca Italiana per Ipovedenti B.I.I. ETS". L'acronimo ETS dovrà essere utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. L'Associazione Biblioteca Italiana per Ipovedenti B.I.I. ETS, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Treviso e la durata della stessa è a tempo indeterminato. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune, di competenza dell'Organo di Amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché di darne comunicazione ad altri uffici competenti. Diversamente, è richiesta la deliberazione dell'Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.

ART. 2 (STATUTO)

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto. L'Assemblea può deliberare uno o più regolamenti di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (EFFICACIA DELLO STATUTO)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 (INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO)

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5 (FINALITA' E SCOPO)

L'Ente del Terzo Settore opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, nei confronti delle persone:

- ipovedenti (legge 138/2001);
 - con minorazioni visive non classificabili legalmente;
 - anziane affette da disturbi visivi legati all'età;
 - affette da dislessia medio-lieve;
- si propone di perseguire i seguenti scopi:
- a) diffondere, promuovere ed incentivare la lettura a caratteri ingranditi



ART. 6 (ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE, ATTIVITA' DIVERSE E RACCOLTA FONDI)

- Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali e nell'intento di agire a favore della collettività l'Ente intende esercitare, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (D.Lgs. 117/2017, Art. 5, co. 1, lett. A);
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (D.Lgs. 117/2017, Art. 5, co. 1, lett. D);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (D.Lgs. 117/2017, Art. 5, co. 1, lett. I);
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (D.Lgs. 117/2017, Art. 5, co. 1, lett. L).
- Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sopra elencate si potranno concretizzare nello svolgimento delle seguenti iniziative/interventi/azioni:
- reperimento, realizzazione, organizzazione di prodotti librari a grandi caratteri;
 - donazione e/o prestito gratuito del patrimonio librario in formato accessibile raccolto, realizzato, riadattato e organizzato (a biblioteche pubbliche, a scuole di ogni ordine e grado, a ospedali, a RSA, a carceri, ecc.);
 - iniziative di informazione e sensibilizzazione.
- L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione che
- b) mettere a disposizione, in Italia e non solo, il patrimonio librario in formato a grandi caratteri all'uso raccolto, realizzato, riadattato e organizzato, anche aderendo ad iniziative nazionali ed internazionali;
 - c) soddisfare le esigenze di studio, di informazione, di conoscenza e di hobby;
 - d) agevolare l'istruzione primaria, secondaria, superiore, universitaria, la formazione (Università della Terza Età) elevandone il livello culturale e professionale;
 - e) realizzare attività di studio e ricerca per introdurre nella produzione libraria a caratteri ingranditi ed in proprio, dalle case editrici e da enti diversi l'uso delle nuove tecnologie e tutte quelle soluzioni tecnico-scientifiche per rendere realmente accessibili e fruibili tali prodotti;
 - f) impegnarsi a tutto campo, anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, per il continuo incremento della produzione libraria accessibile e fruibile;
 - g) realizzare ogni altra iniziativa atta a rendere fruibili ed accessibili opere tecniche, scientifiche, musicali, letterarie, di lettura varia già esistenti;
 - h) sviluppare, promuovere e favorire in tutta Italia iniziative culturali e non solo, per la diffusione della lettura e dei prodotti di stampa a caratteri ingranditi, anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private;
 - i) collaborare con le strutture sanitarie e non solo, per la profilassi, la prevenzione delle patologie oculari e il recupero visivo.

ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 7 (AMMISSIONE)

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale di cui all'articolo 6.

Per gli aspiranti associati minori di età la domanda dev'essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 8 (DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI)

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

Ciascun associato ha il diritto di:

- partecipare all'Assemblea degli associati;
- votare all'Assemblea degli associati decorso un mese dall'iscrizione;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi; gli associati minorenni esercitano l'elettorato attivo per il tramite di coloro che ne hanno responsabilità genitoriale;
- essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole statutariamente stabilite nell'articolo appositamente dedicato;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore; e il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento attuativo dello stesso;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo deliberato, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo Amministrativo.

ART. 9 (VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO)

L'Associazione può, nello svolgimento delle proprie attività, avvalersi anche di volontari, nel qual caso dovranno essere rispettate le norme di cui agli articoli 17 e 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 10 (PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo.

L'associato che non provvede alla scadenza al versamento della quota associativa, se prevista, nemmeno successivamente alla messa in mora, viene dichiarato automaticamente decaduto. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto o perda i requisiti richiesti in fase di ammissione, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 11 (GLI ORGANI SOCIALI)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli Associati;
- Organo di Amministrazione;
- Presidente e Vicepresidente;

Organo di Controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge;
Organo di Revisione, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge.

E' vietata la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videococonferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 12 (L'ASSEMBLEA)

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

La convocazione può avvenire a mezzo cartaceo o telematico tracciabile, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati ed eventualmente anche con avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo Amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, che deve essere trascritto nell'apposito Libro delle adunanze, unitamente alle deliberazioni, da conservarsi presso la sede dell'Associazione.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Ente.

ART. 13 (COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;

- approva gli eventuali regolamenti attuativi dello Statuto e le loro modifiche;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera il trasferimento della sede in altro comune;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che l'Organo di Amministrazione riterrà di sottoporle;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 14 (ASSEMBLEA ORDINARIA)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 (ASSEMBLEA STRAORDINARIA)

L'Assemblea straordinaria:

- trasferisce la sede in altro comune, modifica lo Statuto e delibera l'eventuale trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione con la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16 (ORGANO DI AMMINISTRAZIONE)

L'Organo di Amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'Organo di Amministrazione è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati. Dura in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.

L'Organo Amministrativo è presieduto dal Presidente. L'Organo Amministrativo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno $\frac{1}{3}$ dei componenti ne faccia richiesta.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In seno all'Organo di Amministrazione non sono ammesse deleghe.

I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni dell'Organo di Amministrazione sono considerati decaduti.

In caso di dimissioni o di decadenza di un membro dell'Organo di Amministrazione o nel caso in cui venga a mancare in modo irreversibile un membro, l'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l'Assemblea provvede ad eleggere il nuovo componente dell'Organo di Amministrazione, che scadrà assieme a coloro che sono in carica all'atto della sua nomina. Se vengono a mancare due o tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

Di ogni seduta dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro verbali dell'Organo di Amministrazione.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

L'Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

- nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- delibera il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;
- predispone il bilancio di esercizio comprensivo di tutti gli allegati ai sensi di legge e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, indicando i criteri di legge prescelti nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, tra cui la quota annuale di adesione all'Associazione, se prevista;

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;

- delibera l'ammissione o il rigetto motivato delle domande degli aspiranti associati;

- pronuncia la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non interveniva a tre sedute consecutive.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 (IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE E IL SEGRETARIO)

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;

- convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione;

- svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta;

- coordina i lavori dell'Organo di Amministrazione;

- dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea;

- prima della scadenza del mandato, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di Amministrazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario coadiuva il Presidente, redige i verbali dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, coadiuva gli organi competenti ai sensi del presente statuto nella tenuta dei relativi libri sociali.

ART. 18 (ORGANO DI CONTROLLO)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, in applicazione degli artt. 2397 e 2399 C.C..

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all'art. 31 del D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti, nel qual caso tutti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 19 (ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI)

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 l'Assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o attribuire la relativa funzione all'Organo di Controllo di cui all'articolo precedente, se in possesso dei necessari requisiti.

Art. 20 (LIBRI SOCIALI)

L'Associazione ha l'obbligo di adottare i seguenti libri sociali, la cui tenuta è in capo all'Organo di Amministrazione:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblies, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il registro dei volontari.

I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione legale dei conti, sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono, quando nominato al verificarsi delle condizioni di legge. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede legale dell'Ente, salvo diversa ubicazione, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'organo competente alla tenuta del libro stesso.

ART. 21 (RISORSE ECONOMICHE)

Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- attività diverse;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 (I BENI)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché ulteriori beni mobili sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23 (DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 (BILANCIO)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

ART. 25 (BILANCIO SOCIALE)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 26 (RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI)

Ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 11 della legge n. 241/1990 l'Associazione può attivarsi per proporre alla Pubblica Amministrazione forme di partecipazione e coinvolgimento negli istituti della co-programmazione e co-progettazione da definirsi in appositi accordi fra le parti.

Copia di ogni accordo è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 27 (PERSONALE RETRIBUITO)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito il cui trattamento economico soggiace al rispetto dei limiti di cui agli artt. 8 e 16 del D.Lgs. n. 117/2017. Del rispetto di tale parametro l'Organo di Amministrazione dovrà darne conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 28 (RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 29 (ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 30 (DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 31 (DISPOSIZIONI FINALI)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile e alle relative disposizioni di attuazione.